

(N. 2199)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1957

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, istitutiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili, è assegnato a tale Opera, per il conseguimento dei suoi scopi, un contributo annuo di lire 4.200.000.000 da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Con tale fondo l'Ente deve provvedere — come è noto — alla erogazione di un assegno vitalizio a favore dei ciechi bisognosi, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge predetta.

Senonchè, essendosi determinato detto fondo sulla previsione di dati numerici che in

sede di accertamento — peraltro tuttora in corso — risultano largamente superati dagli elementi già acquisiti, occorre provvedere ad una prima integrazione dei fondi in parola, salvo le ulteriori iniziative che potranno essere adottate ad indagine ultimata.

A tal fine le attuali disponibilità del bilancio statale consentono l'aumento del contributo nelle seguenti misure:

per l'esercizio finanziaria- rio 1956-57	L.	4.700.000.000
per l'esercizio finanziaria- rio 1957-58	»	5.200.000.000
dall'esercizio finanzia- rio 1958-59 in poi	»	8.900.000.000

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre, per lo stesso esercizio 1958-59, si rende possibile concedere un contributo straordinario di lire 3.700.000.000 per il soddisfacimento delle esigenze derivanti dalle gestioni precedenti.

Pur considerando che le suindicate integrazioni non sono sufficienti ad una completa soluzione del problema, si ritiene tuttavia che, nell'attuale situazione, esse consentano di af-

frontare le più immediate esigenze al riguardo, in attesa che con l'integrale accertamento finale della situazione e con il reperimento degli ulteriori mezzi di bilancio, possa risolversi in modo compiuto e definitivo la intera questione e pertanto è stato predisposto lo accluso disegno di legge che si sottopone alla approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, numero 632, nella misura di lire 4.200.000.000, è elevato a lire 4.700.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57, a lire 5.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 ed a lire 8 miliardi e 900.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari successivi.

Art. 2.

All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso, per l'esercizio finanziario 1958-59, un contributo straordinario di lire 3.700.000.000.

Art. 3.

All'onere di lire 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge sull'esercizio finanziario 1956-57 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio stesso, ed a quello di lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.